



*Professionisti Associati*  
Prato

Prato, 4 Gennaio 2024

Lettera informativa n. 1/2024

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## A TUTTI I CLIENTI

## LORO SEDI

### **OGGETTO: DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI FINE ANNO**

Nonostante alcune indiscrezioni di stampa in merito ad una eventuale modifica della disciplina in oggetto già dal 2023, resta in essere il consueto regime circa la detrazione dell'IVA delle **fatture a cavallo di anno**, già segnalato nelle nostre Lettere informative, da ultimo la n. 43/2023; è perciò necessario porre particolare attenzione al momento di **ricezione** di dette fatture.

In via ordinaria, l'articolo 1 del DPR 100/98 consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo. Tuttavia è fatta **eccezione** "per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", vale a dire per le **fatture cd. "a cavallo d'anno"**.

Sul piano operativo, dunque, **non può** essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2023 (entro il termine del 16 gennaio 2024 per i soggetti con liquidazioni su base mensile) per gli acquisti di beni o prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2023 se la fattura è **ricevuta** nei primi quindici giorni di **gennaio 2024**.

In questo caso detta fattura di acquisto dovrà confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2024 o successive.

Si pensi ad esempio ad un servizio pagato il 27 dicembre 2023 e documentato da fattura emessa dal prestatore e trasmessa allo SdI nei primi giorni del corrente 2024: si ricorda infatti che, a norma dell'art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, è infatti possibile l'emissione della fattura entro **dodici giorni** dal momento dell'effettuazione dell'operazione.

Lo stesso vale anche in ipotesi di **fatturazione differita**, il cui termine di emissione del documento è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: se la consegna dei beni / prestazione dei servizi è avvenuta in dicembre 2023, la fattura differita potrebbe essere emessa entro il 15 gennaio 2024, senza quindi consentire al cessionario di esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione IVA di dicembre.

Analogamente si deve prestare attenzione nei casi di **fatture ricevute entro il 31 dicembre 2023**: in questo caso la **detrazione** dell'Iva potrà essere **esercitata**;

- nella **liquidazione** del mese di dicembre, previa registrazione entro il 31.12.2023,
- ovvero al più tardi, nella dichiarazione Iva dell'anno 2023 in scadenza al 30 aprile 2024. In questo caso tali documenti andranno annotati "separatamente" in un **apposito sezione** del registro Iva acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Modello Iva 2024 (per l'anno 2023), senza rientrare in una liquidazione Iva.

Ciò considerato, si invita la Spettabile Clientela a **monitorare la data di ricezione delle fatture**, in particolare per quelle elettroniche come risultante dallo SdI, al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria circa la correttezza del periodo di imposta in cui è esercitato il diritto alla detrazione IVA.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**